



COMUNE DI ROCCAGLIORIOSA

Provincia di Salerno

Regione Campania

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 12.020 KWP IN LOC. Santa Venera

STUDIO DI INQUADRAMENTO URBANISTICO

Committente


Sig. Nicola Pierro (soggetto responsabile)

I Consulenti

Dott. Ing. Gabriele Petrocelli



Dott. Ing. Daniele Giaffrida



INDICE

1. PREMESSA	3
1.1. Presentazione del progetto	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
3. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI	6
3.1 Aree Protette	6
3.1.1 Vincoli SIC/ZPS	6
3.1.2 Parchi Nazionali – Regionali	7
3.1.3 Important Birds Area (I.B.A.)	7
3.2 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)	8
3.3 Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)	9
3.4 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)	12
3.5 Conformità alla legge quadro sugli incendi boschivi	12
3.6 Piano regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.)	13
3.7 Piano regionale di qualità dell'aria (P.R.Q.A.)	13
3.8 Piano Faunistico e Venatorio (P.F.V.)	15
3.9 Zonizzazione Sismica	15
3.10 Piano Regionale dei Trasporti	15
3.11 Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)	16
3.12 Strumento Urbanistico Comunale	18
4. CONCLUSIONI	19

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 Inquadramento territoriale: area vasta	4
Figura 2 Ortofoto con indicazione dell'area sulla quale si intende installare l'impianto fotovoltaico	4
Figura 3 Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e IBA	7
Figura 4 PPTR Ambiti Paesaggistici.....	9
Figura 5 PAI Carta della pericolosità da frana	11
Figura 6 PAI Carta del rischio da frana.....	11
Figura 7 Aree percorse da incendi e localizzazione impianto	12
Figura 8 PRQA Zonizzazione del territorio regionale	14
Figura 9 Mappa di pericolosità sismica sul territorio regionale	15
Figura 10 PTCP Ambiti identitari	17
Figura 11 PTCP Infrastrutture, Trasporti e Logistica.....	17

1. PREMESSA

Il presente studio di Inquadramento urbanistico si riferisca all'area interessata dalla realizzazione di un parco fotovoltaico da 12,02 MWp nel Comune di Roccagloriosa (SA) alla località "Santa Venera".

Dal punto di vista catastale l'area oggetto di intervento si inquadra catastalmente nel Foglio 26, Partt. 10, 11, 12, 32 e 51.

Gli scriventi, al fine di esperire al meglio l'incarico conferito loro, hanno eseguito un attento studio della vincoli presenti nell'area oltre ad espletare diversi sopralluoghi sul sito interessato dall'intervento in progetto al fine di acquisire una profonda conoscenza dei luoghi.

Il progetto riguarda l'installazione di un impianto fotovoltaico con una potenza complessiva maggiore a 10 MW, pertanto **l'opera in esame rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA.**

1.1. Presentazione del progetto

È prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico, grid connected, costituito da 18.000 moduli in silicio monocristallino della potenza nominale cadauno pari a 670 Wp per una potenza nominale complessiva di 12.020 kW. L'energia prodotta sarà esclusivamente immessa nella rete di distribuzione in alta tensione.

L'inserimento geometrico dell'impianto è stato studiato relativamente alla posizione della linea di alta tensione che attraversa il lotto di interesse al fine di minimizzare, per quanto possibile, l'ombreggiamento dei moduli fotovoltaici.

La configurazione proposta per la disposizione dei pannelli prevede la realizzazione di 4 sotto campi, interamente ubicati all'interno del lotto individuato.

Il generatore fotovoltaico sarà realizzato su strutture portanti mobili, definiti tracker che avranno un solo grado di libertà, ovvero di movimento di rotazione lungo l'asse nord- sud, realizzando un movimento basculante, con rotazione di circa 150°, in grado di seguire la posizione del sole lungo il percorso tracciato dall'eclittica, rispetto al piano di campagna.

1. ciascun tracker sarà costituito da n.120 moduli fotovoltaici disposte su due file, 60+60 che ruoteranno lungo l'asse nord – sud, creando un movimento circolare da est a ovest e poi ritornare in posizione di riposo a fine giornata.
2. Il numero di tracker previsto è di 150, in grado di portare 18.000 moduli della potenza di 670wp del tipo monocristallino.
3. Ciascun tracker, contenente 120 moduli, avrà una potenza di picco $120 \times 670 = 80.400$ Wp.
4. Il pannello fotovoltaico è costituito da 132 celle avente dimensioni 2384x1303x35mm, il pannello presenta una elevata resistenza alle alte temperature 105°C per 200 ore di funzionamento e dagli urti di grandine fino a 82,8 km/h, grazie all'utilizzo di vetro temperato da 3,2 mm.
5. Gli inverter saranno posizionati nelle cabine di campo in coppia al fine di ridurre il numero di linee in cavo, ottimizzando i costi e il numero di cavidotti necessari al passaggio dei cavi.
6. Per ciascuna coppia di inverter sono previsti dispositivi di sezionamento e interruttori gestiti da sistemi di protezione.




Figura 1 Inquadramento territoriale: area vasta




Figura 2 Ortofoto con indicazione dell'area sulla quale si intende installare l'impianto fotovoltaico

STUDIO DI INQUADRAMENTO URBANISTICO

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Direttiva 85/337/CEE** valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
- **Legge 8 luglio 1986, n. 349** Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.
- schema contenuto nel **DPCM 377 del 27 dicembre 1988** (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 - G.U. 5 gennaio 1989, n. 4) il quale prevede la elaborazione dei quadri di riferimento programmatico, progettuale e ambientale dettagliandone i contenuti rispettivamente negli articoli 3, 4 e 5.
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241**, Nuove norme sul procedimento amministrativo.
- **Direttiva 96/61/CE** del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
- **Direttiva 97/11/CE** del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
- **L.R. Puglia n. 11/2001** "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale".
- **Direttiva 2003/35/CE** del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale.
- **Legge 15 dicembre 2004, n. 308**, Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.
- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152**, recante "Norme in materia ambientale", e ss.mm. e ii.
- **D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4** - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
- **Direttiva 2008/1/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
- **Circolare Regionale n. 1 del 2009** in merito all'applicazione delle procedure di VIA e VAS nelle more dell'adeguamento della L.R. 11/2001 e s.m.i.
- **DGR 28 dicembre 2009, n. 2614** - Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D. Lgs 152/2006, come modificato dal D. Lgs 4/2008.
- **D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128** - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- **Legge Regionale 18 ottobre 2010, n. 13** "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale)".
- **DGR 2122 del 23 ottobre 2012** "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione di impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale".
- **Legge regionale 19 novembre 2012, n. 33** "Modifica della disciplina inerente la costituzione del Comitato regionale per la valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11".
- **Direttiva 2014/52/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati Testo rilevante ai fini del SEE.
- **D.lgs. 16 giugno 2017, n. 104**, pubblicato in G.U. 6 luglio 2017 che apporta significative modifiche alla parte seconda del decreto legislativo 152/06.
- **Legge 11 settembre 2020, n. 120**, Conversione in legge, con modificazioni, del DL 76/2020 ("Decreto Semplificazioni") - Misure in materia di appalti, edilizia, semplificazione amministrativa, valutazione di impatto ambientale (Via), rifiuti sanitari, rottami ferrosi, bonifica dei siti inquinati, economia circolare, energie rinnovabili
- **Dgr Campania 28 dicembre 2021, n. 613**, Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di Via (Parte II del Dlgs 152/2006) alle recenti disposizioni in materia di accelerazione e snellimento delle procedure amministrative

3. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI

Nell'ambito del Quadro Programmatico elemento basilare è la verifica della coerenza dell'opera in progetto con gli strumenti di pianificazione territoriale di livello sia nazionale che regionale i cui contenuti possono avere attinenza con la realizzazione dell'opera in esame.

A tal fine nel presente Capitolo vengono esaminati ed analizzati i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:

- ➔ Strategia Energetica Nazionale (SEN2017); ANALIZZATO NEL PARAGRAFO 2.2
- ➔ Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.); ANALIZZATO NEL PARAGRAFO 2.3
- ➔ Decreto Dirigenziale n. 3 del 10/01/2022 - AGGIORNAMENTO DEGLI "Indirizzi per la predisposizione dello Studio Preliminare Ambientale da presentarsi a cura dei proponenti all'autorità regionale competente in materia di VIA nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità dei progetti ai sensi dell'art. 19 comma 1 del D.Lgs n. 152/06" - GENNAIO 2022 - Rev01 Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR);
- ➔ Piano di tutela delle acque (PTA);
- ➔ Piano di Assetto idrogeologico (PAI);
- ➔ Piano Regionale per le Attività Estrattive (P.R.A.E.);
- ➔ Piano territoriale di coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- ➔ Piano Faunistico Venatorio (PFV);
- ➔ Piano regolatore generale comune di Roccagloriosa

Si indicheranno di seguito tutte le aree protette e le zone interessate da eventuali vincoli e se ne valuterà la compatibilità con l'intervento proposto.

In particolare saranno analizzati:

- ➔ Siti di interesse comunitario (S.I.C.)
- ➔ Zone di protezione Speciale (Z.P.S.)
- ➔ Zone I.B.A.
- ➔ Parchi Nazionali
- ➔ Parchi regionali
- ➔ Riserve di protezione
- ➔ Vincoli paesistici
- ➔ Vincoli idrogeologici
- ➔ Vincoli culturali ed ambientali
- ➔ Vincoli archeologici

3.1 Aree Protette

3.1.1 Vincoli SIC/ZPS

Con la direttiva comunitaria n. 409/79 "Protezione della specie di uccelli selvatici e dei loro habitat" si fa obbligo agli Stati membri di classificare i territori idonei come "Zone di protezione speciale (Z.P.S.)" per le specie particolarmente vulnerabili e di adottare misure per il controllo del prelievo venatorio delle varie specie, subordinandolo alla conservazione delle stesse.

Successivamente è intervenuta la direttiva n. 92/43/CEE denominata "Habitat" inerente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali; tale nuova direttiva prevede l'istituzione di un sistema europeo di aree protette, denominato Natura 2000, in un quadro complessivo di protezione degli habitat e delle specie minacciate nell'Unione Europea.

La direttiva "habitat" ha l'obiettivo di contribuire a salvaguardare, (tenendo conto delle esigenze economiche, culturali e sociali locali), la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio comunitario. Una volta che il sito di importanza comunitaria sarà definitivamente inserito nell'elenco lo Stato membro designerà tale area quale Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C) in cui verranno applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali che implicano, all'occorrenza, appropriati piani di gestione.

Con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" lo Stato ha disciplinato le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E allegati al regolamento.

Il Regolamento Regionale 24/2010 oltre all'individuazione dei siti pSIC e ZPS (ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e del DGR n. 1022 del 21/07/2005); considera un'area buffer di almeno 200 m dagli stessi. L'area di buffer rappresenta un ulteriore strumento di tutela ambientale, ovvero il regolamento non considera solo le aree di tutela ma ulteriori aree contermini a quella tutelata.




Figura 3 Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e IBA

Rapporto con il progetto

L'articolo 6.3 della Direttiva 92/43/CE in merito ai siti protetti asserisce che: "Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito protetto, che possa generare impatti potenziali sul sito singolarmente o in combinazione con altri piani o progetti, deve essere soggetto ad una adeguata valutazione delle sue implicazioni per il sito stesso, tenendo conto degli specifici obiettivi conservazionistici del sito".
L'area di intervento non ricade direttamente in alcuna zona individuata ai sensi delle Direttive 92/43/CE e 79/409/CEE.

3.1.2 Parchi Nazionali – Regionali

PARCO NAZIONALE DEL CIVENTO, VALLO DI DIANO ED ALBURNI

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni è stato istituito con il D.P.R. 5 giugno 1995 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 1995, n. 181) Istituzione dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni fu istituito nel 1991, e si estende per 181048 ettari. Il parco del Cilento è al secondo posto in Italia per dimensioni, infatti si estende dalla costa tirrenica fino ai piedi dell'Appennino Campano-Lucano ed include numerose cime dei monti Alburni, del Cervati e del Gelbison, nonché i contrafforti costieri del Monte Bulgheria e del Monte Stella. Nel 1997 è diventato Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO ed è stato incluso nella prestigiosa rete delle Riserve della Biosfera del Programma MAB UNESCO (Man and Biosphere).

Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ospita molte specie animali. L'animale che fa da padrone indiscusso è certamente l'aquila reale che fa delle cime più alte la sua casa, ed è proprio qui che nidifica. Senza alcun dubbio, vi si possono trovare altri uccelli che volano sopra il territorio del Parco, tra cui il falco pellegrino, la poiana, lo sparviero, il gufo e la civetta. Il territorio è anche abitato da lupi, cinghiali, volpi, faine, tassi, donnole e altri mammiferi che testimoniano il progressivo arricchimento dell'ecosistema del Parco del Cilento.

L'area di impianto dista oltre 600 mt dal Parco Nazionale del Cilenti, Vallo di Diano e Alburni.

Rapporto con il progetto

Il sito interessato dall'impianto fotovoltaico di progetto non ricade nell'area protetta del Parco Nazionale del Cilenti, Vallo di Diano e Alburni.

3.1.3 Important Birds Area (I.B.A.)

Il sito interessato dall'intervento progetto non ricade in alcuna area IBA.

3.2 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.)

L'art. 3 della L.R. 13/2008 stabilisce che la Regione Campania in attuazione al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, articolo 144 disciplina l'attività di pianificazione paesaggistica con il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) mediante: "La carta dei paesaggi della Campania" e "Le linee guida per il paesaggio in Campania" che ne costituiscono parte integrante e contengono tutte le specifiche, gli indirizzi ed i criteri metodologici per la ricognizione, la salvaguardia, la gestione e valorizzazione del paesaggio.

Inoltre i piani territoriali di coordinamento provinciali, attuativi della Convenzione europea del paesaggio, sono finalizzati alla valorizzazione paesaggistica dell'intero territorio regionale, redatti in coerenza con il P.T.R. e concorrenti alla definizione del piano paesaggistico di cui all'art. 135 del D.Lgs 42/2004. In base allo "schema di articolazione dei paesaggi della Campania" contenuto nella "Carta dei paesaggi della Campania" il territorio regionale è suddiviso in 41 ambiti paesaggistici al fine di consentire l'identificazione dei caratteri salienti dei paesaggi campani che a livello regionale vengono distinti per grandi tipologie di risorse e di beni a cui in generale è opportuno che corrispondano politiche differenziate, articolabili in strategie e indirizzi.

Tali tipologie, per semplificare la definizione delle strategie e degli indirizzi alla scala regionale, vengono organizzate:

- per il territorio rurale e aperto sulla base di una classificazione dei sistemi di risorse naturalistiche e agroforestali che risultano dalle grandi caratterizzazioni geomorfologiche: montagna, collina, complesso vulcanico, pianura e fascia costiera;
- per il territorio prevalentemente costruito, sulla base di categorie tipologiche i beni: il tessuto urbano, i beni extraurbani, la viabilità, i siti archeologici.

L'area oggetto di intervento ricade nell'ambito paesaggistico n. 46 "Alto Mingardo".

Le "Linee guida per il paesaggio in Campania" definiscono le azioni strategiche previste per tale ambito paesaggistico in riferimento all'asse B "Difesa e recupero della diversità ambientale e paesistica" così come di seguito riportate:

- B.1 Costruzione della rete ecologica e difesa della biodiversità
- B.2 Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali
- B.3 Riqualificazione e salvaguardia dei contesti paesistici di eccellenza - la fascia costiera
- B.4.3 Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio –Valorizzazione delle dei sistemi di beni archeologici e delle testimonianze della storia locale;
- E.3 Attività per lo sviluppo turistico.

Il terzo quadro territoriale di riferimento degli elaborati cartografici del P.T.R. individua i Sistemi Territoriali di Sviluppo che identificano gli indirizzi dello sviluppo del territorio regionale in ragione delle risorse presenti.

L'area di progetto ricade nel Sistema Territoriali di Sviluppo AS: "Lambro e Mingardo"



Figura 4 PPTR Ambiti Paesaggistici

Rapporto con il progetto

Dall'analisi condotta, si evince che le aree interessate dall'impianto in progetto non interferiscono direttamente con i vincoli derivanti dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

3.3 Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Sul BURC 63 del 1 Ottobre 2012 è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 486 del 21.09.2012 ad oggetto "Autorità di Bacino regionale Campania Sud - Adozione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - rischio idraulico e rischio frana - Aggiornamento 2012 (con allegati) della ex Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele - Adempimenti di cui all'art. 5 della L.R. 8/94".

- a) che la legge regionale n. 8/94 ha disciplinato la specifica materia della "Difesa del Suolo" con l'istituzione delle Autorità di Bacino regionali;
- b) che è vigente il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.S.A.I. 2002) approvato dal Consiglio Regionale della Campania con attestato n. 55/4 pubblicato sul BURC n. 49/2006;
- c) che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele, su conforme parere del Comitato Tecnico, ha adottato, con delibera di Comitato Istituzionale n. 01 del 11.04.2011 il nuovo Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico;
- d) che il Settore Difesa Suolo con decreto dirigenziale n. 103 del 21.06.2011, ha indetto la Conferenza Programmatica, in forza dell'art. 68 del d.lgs 152/2006 che si è conclusa con l'espressione da parte degli Enti intervenuti del parere sul Progetto di Piano, con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche;
- e) che il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale, su conforme proposta del Comitato Tecnico, con delibera n. 11 del 16.04.2012 ha adottato il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - Rischio Idraulico e Rischio frana - Aggiornamento 2012" del territorio di competenza così

STUDIO DI INQUADRAMENTO URBANISTICO

come modificato e integrato a seguito delle controdeduzioni rese dall'Autorità alle osservazioni prodotte nell'ambito delle citate Conferenze Programmatiche;

f) con note prot. n. 1640 del 05.06.2012, e nota n. 1836 del 20.06.2012, il Commissario Straordinario dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ha trasmesso al Settore Difesa del Suolo, per gli adempimenti previsti dalla L.R. 8/94, la delibera di Comitato Istituzionale n. 11/2012 con n. 5 dvd contenente copia digitale del Piano in doppia copia;

g) con Decreto del Presidente di Giunta regionale della Campania n. 142 del 15.05.2012 è stato disposto l'accorpamento dell'Autorità di Bacino Destra Sele, Sinistra Sele ed Interregionale Sele, previa modifica dell'Intesa sottoscritta tra Regione Campania e Regione Basilicata, istituendo la nuova unica Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale del Fiume Sele, come previsto dall'art. 1, comma 255 e 256 della L.R. n. 4/2011;

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla ex L.183/89 e istituite, in ciascun distretto idrografico, le Autorità di Bacino Distrettuali. Ai sensi dell'art. 64, comma 1, del suddetto D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 51, comma 5 della Legge 221/2015, il territorio nazionale è stato ripartito in 7 distretti idrografici tra i quali quello dell'Appennino Meridionale, comprendente i bacini idrografici nazionali Liri-Garigliano e Volturno, i bacini interregionali Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno ed i bacini regionali della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria, del Molise.

Le Autorità di Bacino Distrettuali, dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 294/2016, a seguito della soppressione delle Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali, esercitano le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alle stesse dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti. Con il DPCM del 4 aprile 2018 (pubblicato su G.U. n. 135 del 13/06/2018) - emanato ai sensi dell'art. 63, c. 4 del decreto legislativo n. 152/2006 - è stata infine data definitiva operatività al processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016.

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in base alle norme vigenti, ha fatto proprie le attività di pianificazione e programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico relative alla difesa, tutela, uso e gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua, alla salvaguardia degli aspetti ambientali svolte dalle ex Autorità di Bacino Nazionali, Regionali, Interregionali in base al disposto della ex legge 183/89 e concorre, pertanto, alla difesa, alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla lotta alla desertificazione, alla tutela della fascia costiera ed al risanamento del litorale (in riferimento agli articoli 53, 54 e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.).

La pianificazione di bacino fino ad oggi svolta dalle ex Autorità di Bacino ripresa ed integrata dall'Autorità di Distretto, costituisce riferimento per la programmazione di azioni condivise e partecipate in ambito di governo del territorio a scala di bacino e di distretto idrografico.

Dagli elaborati cartografici allegati si rileva che le aree sulle quali sarà installato il campo fotovoltaico di progetto e le relative componenti rientrano in aree classificate a pericolosità geomorfologica ma non ricadono in aree a pericolosità idraulica e a rischio.




Figura 5 PAI Carta della pericolosità da frana




Figura 6 PAI Carta del rischio da frana

Rapporto con il progetto

Dagli studi esperiti si evince che il sito sul quale sarà allocato l'impianto fotovoltaico progettato interferisce con i vincoli derivanti dal PAI, tuttavia le NTA permettono la realizzazione dello stesso.

3.4 Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), rappresenta ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva europea 2000/60 CE (Direttiva Quadro sulle Acque), lo strumento regionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei e della protezione e valorizzazione delle risorse idriche.

Il PTA è l'articolazione di dettaglio, a scala regionale, del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico (PGdA), previsto dall'articolo 117 del D. Lgs. 152/2006 che, per ogni distretto idrografico, definisce le misure (azioni, interventi, regole) e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla richiamata direttiva europea che istituisce il "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque - WFD".

La Regione Campania, con D.G.R. n. 1220 del 06.07.2007, ha adottato il PTA 2007 e con successiva D.G.R. n. 830 del 28.12.2017 ha approvato gli indirizzi strategici per la pianificazione della tutela delle acque in Campania ed ha disposto l'avvio della fase di consultazione pubblica ai sensi dell'art.122, comma 2 del D. Lgs. 152/2006.

Ai sensi dell'art. 121 del D. Lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale con D.G.R. n. 433 del 03/08/2020 ha poi adottato la proposta di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania, inviata, ai sensi dell'art. 121, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Acquisito il parere favorevole dell'Autorità di Distretto sul PTA ed integrato ed aggiornato secondo le prescrizioni dello stesso Distretto, con D,G,R, n. 440 del 12.10.2021 la Regione Campania ha approvato il PTA 2020/2026.

Pertanto, considerato che trattasi di opere il cui esercizio non prevede emungimenti e/o prelievi ai fini irrigui o industriali, l'intervento risulta compatibile e coerente con le misure previste dal PTA.

3.5 Conformità alla legge quadro sugli incendi boschivi

Dall'analisi della cartografia riguardante le aree percorse da incendi boschivi, estratta dal Portale Cartografico Nazionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM), si evince che le aree interessate dal progetto de quo non rientrano tra quelle vincolate ai sensi della L.353/2000 (Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi"). Si riporta di seguito uno stralcio cartografico inerente le Aree percorse da incendi sul quale viene inquadrata l'area oggetto di intervento.




Figura 7 Aree percorse da incendi e localizzazione impianto

Rapporto con il progetto

Dall'analisi e dagli studi condotti si evince che il sito di interesse non è soggetto a regime di tutela e/o prescrizioni.

STUDIO DI INQUADRAMENTO URBANISTICO

3.6 Piano regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.)

Il Piano regionale delle Attività estrattive (P.R.A.E.) è l'atto di programmazione settoriale, con il quale si stabiliscono gli indirizzi, gli obiettivi per l'attività di ricerca e di coltivazione dei materiali di cava nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, infrastrutturali, idrogeologici ecc. nell'ambito della programmazione socio-economica.

Il Piano persegue il fine del corretto utilizzo delle risorse naturali compatibile con la salvaguardia dell'ambiente, del territorio nelle sue componenti fisiche, biologiche, paesaggistiche, monumentali.

La pianificazione e programmazione razionale delle estrazioni di materiali di cava è legata a scelte operate dalla Regione tenendo conto dello sviluppo economico regionale e di tutte le implicazioni ad esso collegate.

Nell'attuazione del Piano regionale delle attività estrattive, un ruolo fondamentale è ricoperto dal Settore Cave e torbiere e dai Settori provinciali del Genio Civile, che svolgono funzioni istruttorie e di supporto tecnico-amministrativo, di controllo sul territorio e di vigilanza.

Il P.R.A.E. prevede le aree estrattive suddivise in tre gruppi:

- 1) Aree suscettibili di nuove estrazioni (ex area di completamento);
- 2) Aree di riserva (ex area di sviluppo);
- 3) Aree di crisi contenenti anche le:
 - 1.c Zone Critiche (zone di studio e verifica)
 - 2.c Aree di Particolare Attenzione Ambientale (A.P.A.)
 - 3.c Zone Altamente Critiche (Z.A.C.)

Questa suddivisione si differenzia da quella già prevista nel "Piano edizione 2003" solo nella rinominazione delle "Aree di Completamento" e delle "Aree di sviluppo", in "Aree suscettibili di nuove estrazioni" e "Aree di riserva"

Rapporto con il progetto

Dall'analisi condotta, si evince che il sito per l'installazione dell'impianto fotovoltaico non è soggetto alle disposizioni del Piano Regionale delle Attività Estrattive in quanto non ricade nelle aree tipizzate come bacini del piano stesso. Inoltre, non sono previste nel progetto proposto aperture di nuove cave.

3.7 Piano regionale di qualità dell'aria (P.R.Q.A.)

L'aria è uno degli elementi che maggiormente interagiscono con la vita della Terra e la sua qualità è un fattore decisivo per il benessere umano e per gli ecosistemi.

Il D.Lgs. n. 155/2010 e ss.mm.ii. - che recepisce la direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa - ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

Spetta alle Regioni la valutazione della qualità dell'aria ambiente, la classificazione del territorio regionale in zone ed agglomerati, nonché l'elaborazione di piani e programmi finalizzati al mantenimento della qualità dell'aria ambiente laddove è buona e per migliorarla, negli altri casi. La Regione esercita la sua funzione di governo e controllo della qualità dell'aria in maniera complessiva ed integrata, per realizzare il miglioramento della qualità della vita, per la salvaguardia dell'ambiente e delle forme di vita in esso contenute e per garantire gli usi legittimi del territorio.

I dati dell'Italia nel contesto europeo

Il controllo degli inquinanti presenti nell'atmosfera avviene attraverso la rete di monitoraggio basata sulla piattaforma europea InfoARIA.

I dati raccolti (una scansione ogni ora in formato aperto .csv) sono aggregati in pacchetti quotidiani e inoltrati, in near real time, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, (I.S.P.R.A.) dove formano la base dati italiana a servizio della piattaforma europea.

Infine, i dati raccolti in Campania confluiscono nella mappa della qualità dell'aria disponibile presso l'Agenzia Europea Ambiente (A.E.A.).

L'Indice europeo di qualità dell'aria, il servizio online dell'Agenzia europea per l'ambiente e della Commissione europea, fornisce informazioni sulla qualità dell'aria quasi in tempo reale, in base alle misurazioni di oltre 2.000 stazioni di monitoraggio in tutta Europa.

Le informazioni relative a particolato (PM10 e PM2,5), ozono, biossido di azoto e biossido di zolfo sono geolocalizzate su una mappa interattiva che mostra la situazione della qualità dell'aria a livello di stazione.

Principali statistiche

Arsenic (As); Benzene (C6H6); Benzo(a)pyrene (BaP); Cadmium (Cd); Carbon monoxide (CO); Lead (Pb); Nikel (Ni); Nitrogen dioxide (NO2); Ozone (O3); Particulate matter (PO2.5); Particulate matter (PM10); Sulphur dioxide (SO2).

Superamento della procedura di infrazione

Con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia per non avere assicurato che le concentrazioni di materiale particolato (PM10) rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE, in numerose zone e agglomerati del territorio italiano negli anni 2006 e 2007.

Nell'ambito dell'aggiornamento del piano regionale per la tutela della qualità dell'aria è in elaborazione l'inventario delle emissioni in atmosfera secondo i criteri previsti nel D.Lgs. n. 155/2010 in attuazione della direttiva comunitaria 2008/50/CE.

Con DGR n. 120 del 26.3.2019 - pubblicata sul BURC n. 17 del 28 Marzo 2019 - è stato approvato lo schema di "Accordo di programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Campania".

L'accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania - in itinere per la firma delle parti – contiene le misure e gli interventi necessari al superamento della procedura di infrazione aperta dalla Corte di Giustizia UE contro lo Stato italiano.

Notizie precedenti

La Regione Campania ha adottato un Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria approvato con delibera di Giunta Regionale n. 167 del 14/02/2006 e pubblicato sul BURC numero speciale del 5/10/2007, con gli emendamenti approvati dal Consiglio Regionale nella seduta del 27/06/2007.

Successivamente il Piano, nelle more del suo aggiornamento, è stato integrato con:

la Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012, che integra il Piano con delle misure aggiuntive volte al contenimento dell'inquinamento atmosferico;

la Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014, che integra il Piano con la nuova zonizzazione regionale ed il nuovo progetto di rete con l'approvazione dei seguenti allegati:

- ❖ relazione tecnica - progetto di zonizzazione e di classificazione del territorio della Regione Campania ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 155/10;
- ❖ appendice alla relazione tecnica;
- ❖ files relativi alla zonizzazione;
- ❖ progetto di adeguamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria della Regione Campania;
- ❖ cartografia.




Figura 8 PRQA Zonizzazione del territorio regionale

Rapporto con il progetto

Dalle analisi e dagli studi esperiti si evince che l'impianto fotovoltaico in progetto non contribuisce all'aumento delle emissioni inquinanti, anzi, contribuisce alla riduzione delle emissioni, in quanto le fonti energetiche rinnovabili, a differenza delle fonti di energia non rinnovabili, sono forme di energia che rispettano le risorse provenienti dal mondo naturale. Non inquinano e non si esauriscono, dal momento che hanno la capacità di rigenerarsi a fine ciclo. Pertanto, l'impianto in progetto risulta compatibile con il PRQA.

3.8 Piano Faunistico e Venatorio (P.F.V.)

Il “Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania è in fase di elaborazione”. Ai sensi del D. Lgs 152/2006, come modificato dal D. Lgs 4/2008 (in attuazione della Direttiva 2001/42/CE), la Valutazione Ambientale Strategica si applica a tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Inoltre, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i., qualsiasi piano che possa produrre incidenze significative su di un sito della Rete Natura 2000 deve essere sottoposto alla Valutazione di Incidenza.

La valutazione ambientale di un piano, che può avere impatti significativi sull’ambiente, ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione del piano/programma stesso, assicurando che sia coerente e che contribuisca alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Il processo di VAS prevede una fase preliminare di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (cosiddetta fase di scoping), l’elaborazione del Rapporto Ambientale, lo svolgimento di consultazioni (allargate anche al pubblico), la valutazione (del Piano, del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni), l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio.

Rapporto con il progetto

Dall’analisi dello stralcio della Tavola del Piano Faunistico Venatorio si evince che il sito interessato dall’intervento in progetto comprensivo delle aree sulle quali saranno realizzate le reti tecnologiche per la connessione dell’impianto alla rete elettrica non interferisce con alcuna delle aree ricomprese nel Piano citato in precedenza.

3.9 Zonizzazione Sismica

La mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale (Ordinanza P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006) evidenzia nei territori del Comune di Roccagloriosa valori di $0,10 < a_g \leq 0,125$ g. Questi sono espressi in termini di accelerazione massima del suolo al suolo (PGA) con valori di eccedenza del 10% in 50 anni.

Si tratta di valori che indicano una pericolosità sismica media con la possibilità che si verifichino forti terremoti.




Figura 9 Mappa di pericolosità sismica sul territorio regionale

3.10 Piano Regionale dei Trasporti

Il sistema infrastrutturale esistente in Campania non presenta una connotazione equilibrata: nè per quanto concerne la sua estensione a rete o di dislocazioni puntuali sul territorio in rapporto alle esigenze di accessibilità, nè per quanto riguarda la possibilità di utilizzazione delle diverse modalità di trasporto in rapporto alle loro caratteristiche.

Tuttavia la Campania -con l’Emilia Romagna, il Nord-Ovest d’Italia e la Lombardia -risulta tra le regioni meglio dotate in riferimento alla superficie, anche se “penalizzata” dalla alta densità di popolazione. Il resto del Mezzogiorno dispone invece di una rete stradale piuttosto “debole”. Sia le

infrastrutture a rete, che quelle puntuali si presentano con una maggiore concentrazione nella parte centro-settentrionale e costiera della Campania, dove sono i capoluoghi di provincia, in particolare nella zona costiera. L'uso intermodale dei trasporti ai vari livelli di fruizione risulta difficoltoso, anche se sarà favorito da alcuni interventi in corso di attuazione. Va notato inoltre che se si considerano solo le autostrade, la posizione relativa delle regioni meridionali rispetto a quelle europee migliora notevolmente. Da queste indicazioni si può dunque affermare che nel Mezzogiorno sono state favorite soprattutto le infrastrutture di collegamento di lunga o media-lunga distanza, ovvero quelle infrastrutture che hanno notevoli riflessi sulla dimensione delle aree di mercato, piuttosto che infrastrutture di collegamento interno più capillari (che agiscono soprattutto sull'efficienza interna del sistema produttivo regionale).

3.11 Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

Lo strumento del piano territoriale di coordinamento risale alla legge urbanistica n. 1150/1942 che, come noto, regolava l'uso del suolo secondo una logica «autoritativa» e «gerarchica». Esso è il più importante documento di programmazione territoriale che individua e disciplina le potenzialità e le criticità del territorio sotto il profilo paesaggistico, ambientale, culturale, della mobilità e dei trasporti.

Il Piano territoriale di coordinamento provinciale, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.15 del 30 marzo 2012, è uno strumento di pianificazione di area vasta e definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo, assetto e tutela del territorio di rilievo provinciale e sovracomunale o che costituiscono attuazione della pianificazione regionale.

In tale ruolo, il PTCP è volto:

- a governare temi territoriali complessi che non possono essere adeguatamente affrontati alla scala comunale (come ad esempio quelli ambientali);
- a coordinare e dare coerenza ai piani di settore ed agli interventi nelle materie di specifica competenza della Provincia (come ad esempio la viabilità ed i trasporti, l'edilizia scolastica per l'istruzione secondaria, ecc.);
- ad orientare la pianificazione dei comuni in coerenza con le precedenti finalità ponendosi anche come punto di partenza per promuovere il coordinamento dei PUC ai fini di un assetto equilibrato ed armonico dell'intero territorio provinciale.

Gli obiettivi generali della Proposta di PTCP, in coerenza con gli indirizzi e le strategie del Piano territoriale regionale, sono lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale, la sostenibilità dell'assetto territoriale e l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio. Per perseguire tali obiettivi il PTCP promuove la valorizzazione delle risorse e delle identità locali, orienta lo sviluppo delle competitività in una logica di sostenibilità ambientale e sociale, definisce misure per la salvaguardia delle risorse ambientali e storico-culturali e per la mitigazione dei rischi naturali e la prevenzione di quelli di origine antropica, delinea indirizzi per la valorizzazione del paesaggio, fornisce indicazioni per la riqualificazione e l'integrazione degli insediamenti e per il potenziamento del sistema infrastrutturale. Esso guida l'attività di pianificazione locale e di settore per il conseguimento di obiettivi comuni per l'intero territorio provinciale, coordinando le strategie di carattere sovracomunale che interessano i Piani Urbanistici Comunali ed orientando la pianificazione di settore.

Nello specifico il PTCP, individua, quale "Ambito Identitario", Il Cilento, Calore, Alento, Mingardo, Bussento e Alburni Sud-Est, nell'ambito del quale è compreso il territorio di Roccagloriosa.

Inoltre, nel PTCP l'ambito identitario di interesse intercetta partizioni territoriali minori definite "Unità di Paesaggio", per i quali definisce gli indirizzi generali. Il territorio del Comune di Roccagloriosa ricade nell'unità di paesaggio n.38 "Monte Bulgheria-Costa degli infreschi", definita

- ❖ "unità connotata da rilevantissimi valori paesaggisti, in cui la prevalente caratterizzazione naturalistico-ambientale è integrata, in alcune aree, dall'organizzazione complessivamente coerente della rete insediativa □".

Per tale unità, il Piano prevede i seguenti indirizzi generali:

- azioni di conservazione orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie del paesaggio agrario, con particolare attenzione ai terrazzamenti e ai pendii;
- azioni di ripristino o realizzazione di nuovi valori paesaggistici nelle aree urbanizzate e nelle componenti paesaggistico ambientali compromesse, orientate al ripristino delle qualità alterate e di coerenti relazioni tra le diverse componenti e, in particolare, tra le aree di recente edificazione ed il contesto paesaggistico-ambientale



Figura 10 PTCP Ambiti identitari



Figura 11 PTCP Infrastrutture, Trasporti e Logistica

3.12 Strumento Urbanistico Comunale

Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Roccagloriosa è il Programma di fabbricazione secondo il quale l'area di intervento è ricompresa nella ZONA E – Zona agricola comune.

L'area di intervento è soggetta alla seguente disciplina urbanistica:

- a) costruzioni a servizio del fondo agricolo: abitazioni, fabbricati rurali, ricoveri per animali e macchine agricole, ecc.
- b) impianti produttivi di conservazione e trasformazioni di prodotti agricoli;
- c) industrie nocive e laboratori modesti;
- d) eventuali costruzioni di industrie estrattive . cave ed impianti per lo sfruttamento di risorse in loco.

DISTACCHI MINIMI DALLE COSTRUZIONI DAI CIGLI DELLE STRADE ESISTENTI E DI PROGETTO SONO I SEGUENTI:

- ✓ mt 60 dalle autostrade;
- ✓ m. 30 dalle statali, provinciali e comunali larghe meno di mt.10.50;
- ✓ mt. 20 dalle provinciali e comunali larghe meno di mt.10.50 e da quelle d'interesse locale.

Gli indici previsti per questa zona sono:

- a) indice di fabbricabilità fondiaria 0,10 mc/mq
- b) indice utilizzabile per abitazioni 0.03 mc/mq
- c) altezza massima delle abitazioni 7.50 mt.
- d) altezza massima delle altre costruzioni: in relazione alle esigenze
- e) numero massimo dei piani per abitazioni 2.00 (due)

Il Programma di Fabbricazione non definisce una specifica normativa per la tipologia di impianti oggetto del presente progetto. Sotto il profilo urbanistico si ritiene in questa sede di dover evidenziare che non vi è comunque incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio, atteso che l'elettrodotto occupa solo delle localizzazioni puntuali e consente l'esercizio delle normali attività agricole.

L'analisi dello strumento urbanistico interessato dall'intervento progettuale, non evidenzia una diretta incompatibilità tra l'intervento e le previsioni dei piani in vigore.

Il Programma di Fabbricazione del Comune non definiscono una specifica normativa per tale tipologia di impianto. Ciò si riscontra in numerosi PRG redatti negli anni ottanta e novanta. Una maggiore sensibilità sotto questo profilo comincia ad essere presente nei nuovi PUC, sebbene in misura molto limitata. Sotto il profilo urbanistico si ritiene in questa sede di dover evidenziare che non vi è comunque incompatibilità con le previsioni di utilizzazione agricola del territorio.

Si richiama infine la normativa nazionale, che sancisce la compatibilità degli impianti fotovoltaici con le aree a destinazione agricola, con il D.Lgs. 387/03, che all'art. 12 comma 7 afferma che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici".

4. CONCLUSIONI

A seguito di quanto esposto nei capitoli precedenti, si può asserire che il progetto è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, difatti:

- A. L'impianto è stato localizzato al di fuori delle aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; siti SIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar.
- B. L'impianto è stato localizzato al di fuori di aree di importanza avifaunistica (Important Birds Area – IBA 2000 – Individuate da Bird Life International).
- C. L'area di impianto rientra nelle aree a pericolosità Media (P2) o Moderata (P1), così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico.
- D. L'area di impianto non rientra nelle zone classificate a rischio idraulico.
- E. L'area di impianto non rientra in zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola.
- F. L'area di impianto non rientra in zone con segnalazione architettonica/archeologica e zone con vincolo architettonico/archeologico così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.

Alla luce delle analisi svolte, si può asserire che il Progetto de quo è complessivamente compatibile con la pianificazione comunale e quella sovraordinata dunque risulta fattibile dal punto di vista urbanistico.

Tanto dovevasi in adempimento dell'incarico ricevuto

Sala Consilina (SA), li Giugno 2022


Dott. Ing. Gabriele Petrocelli

I Consulenti

Dott. Ing. Daniele Giaffrida

